

I diritti umani delle persone con disabilità nel contesto europeo ed internazionale.

Il lavoro è frutto di una riflessione congiunta tra Paolo L. Carbone, Professore ordinario di diritto comparato presso l'Università di Roma Tre e Alice Serra, dottoranda in area LOSPD presso la Scuola Superiore Meridionale.

Abstract.

Riflettere sui diritti umani significa ragionare anche su uno spazio giuridico dai confini molto labili posto tra l'ordinaria tutela dei diritti umani e quella delle persone con disabilità. Pertanto, se già per l'ordinaria tutela dei diritti umani si evidenzia una loro indispensabile difesa, a maggior ragione e con maggior forza si pone il problema con riguardo alle persone disabili.

L'analisi del presente lavoro, in una prospettiva di difesa dell'irrinunciabile valore dei diritti umani, analizza l'esigenza di rinnovare il processo attraverso il quale si affermano tali diritti.

In merito, il quadro storico-giuridico ci porta per mano, non solo attraverso il dibattito che ha determinato il formarsi dei diritti umani delle persone con disabilità, ma anche alla definizione degli strumenti utilizzati dalle istituzioni per la realizzazione della loro tutela.

D'altro canto, la questione dell'*enforcement* di un principio giuridico, ancorché riconosciuto dall'ordinamento, rappresenta, da sempre, uno dei punti critici di qualsiasi intervento normativo.

In particolare, è necessario comprendere: chi sia il soggetto legittimato ad agire, perché non tutte le Corti sono azionabili dal singolo; per che cosa e, infine, qual sia la tipologia di procedimento che si applica in queste ipotesi dal momento che le Corti internazionali hanno delle procedure diverse secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

L'analisi prende, altresì, in considerazione il rischio di attribuire al ruolo dei giudici una portata politica assai significativa nel delicato compito di dirimere le controversie che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani con particolare riferimento alle persone con disabilità; diritti che devono necessariamente essere considerati assoluti.

Inoltre è opportuno riflettere non solo su chi detiene il potere di decidere, ma anche in che modo ed entro quale cornice giuridica è tenuto a farlo.

In ultima analisi, si riflette sull'effettiva tutela dei diritti umani, con particolare riguardo alle persone con disabilità, sia attraverso strumenti giuridicamente non vincolanti, che mediante convenzioni internazionali che vincolano gli Stati che le hanno ratificate.

Ne consegue l'esigenza di porre in rilievo se tali strumenti siano, o meno, sufficienti per contrastare le violazioni dei diritti umani delle persone con disabilità e della loro intrinseca dignità.

Pertanto, il riconoscimento dei diritti umani delle persone con disabilità rappresenta, da un lato, il presupposto per la riduzione delle disuguaglianze e, dall'altro, la condizione indispensabile per concretizzare il diritto di avere pari opportunità in forza dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).

Perplessità desta, infine, il tentativo di mettere in piedi un complesso processo in grado di condurre al riconoscimento di nuovi diritti per le persone con disabilità, quando, al contrario, la strada più agevole sembra essere quella di inserire tali diritti in un più ampio processo volto all'effettivo riconoscimento dell'universalizzazione dei diritti umani.

1. Introduzione.

Il presente contributo analizza l'evoluzione dei diritti fondamentali dell'uomo ponendo l'attenzione percorso intrapreso per giungere al riconoscimento dei diritti umani delle persone con disabilità nello scenario europeo ed internazionale. Questa tematica assume rilievo perché, sul piano globale, i diritti e le libertà fondamentali, si basano sulla loro natura universale. È da questa idea di fondo che, a partire dal dopoguerra, è stato costruito il sistema dei diritti umani come responsabilità della Comunità internazionale e limite al dominio degli Stati. A tal fine, è necessario compiere un lavoro condiviso per raggiungere l'ideale comune a tutti i popoli alla luce dei cambiamenti e del progresso della società.

La ricerca, attraverso una ricostruzione dei maggiori intrecci storici, consente di comprendere come la tutela dei diritti umani è una questione che riguarda tutti i settori dell'attività nazionale e sovranazionale.

In questo scenario, si sostiene l'importanza di un sistema universale basato sui diritti umani come premessa imprescindibile per perseguire la sicurezza, lo sviluppo e la democrazia facendone un fondamentale tratto identitario dell'umanità. Ne consegue che i diritti umani non sono né privilegi appartenenti ad una ristretta élite di persone, né concessioni che possono essere accordate o revocate da parte di una qualsiasi autorità pubblica o privata. Essi, infatti, devono essere riconosciuti in egual misura poiché sono l'essenza stessa della dignità e della libertà umana (Turco, 2018, p. 90).

Pertanto, l'indagine ha lo scopo di contribuire all'attuale dibattito sulla necessità di affermare che i bisogni delle persone con disabilità devono essere riconosciuti come pilastro della libertà e dell'uguaglianza nella società contemporanea. Infine, la ricerca conduce all'analisi di alcuni strumenti posti a tutela delle persone con disabilità come, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte internazionale di giustizia.

2. La metodologia di ricerca.

La metodologia utilizzata si basa sulla ricerca qualitativa che opera attraverso indagini strutturate per ottenere informazioni approfondite sulle argomentazioni relative ai diritti umani delle persone con disabilità. In tale prospettiva, il metodo scientifico della ricerca qualitativa mira a raccogliere e valutare dati che non possono essere quantificati.

L'obiettivo finale è sviluppare un approfondimento con l'ausilio di banche dati *online*, articoli, contributi e testi specifici sulla salvaguardia dei diritti umani delle persone con disabilità.

Inoltre, la ricerca qualitativa, che è per sua stessa natura esplorativa, ha permesso di comprendere le peculiarità dell'argomento in oggetto anche attraverso l'analisi di parole chiave come: diritti umani, disabilità, tutela, Corte europea dei diritti umani e Corte internazionale di giustizia.

Infine, la seconda parte del progetto, dedicata allo studio dei materiali raccolti e della tipologia processuale, ha permesso di definire il quadro giuridico in cui agiscono i principali strumenti a tutela dei diritti umani delle persone con disabilità.

3. Risultati.

3.1 Ricostruzione storico-giuridica: nascita e sviluppo della tutela dei diritti umani delle persone con disabilità.

Il primo documento innovativo, che ha segnato una nuova consapevolezza dei diritti umani, è rappresentato dalla Carta delle Nazioni Unite adottato dalla Conferenza di San Francisco il 26 giugno 1945. Nel preambolo si afferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e

nel valore della persona, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne per promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in libertà.

L'art. 55, lett. c) contiene una norma di natura programmatica che impegna le Nazioni Unite a incoraggiare il rispetto universale dei diritti umani senza discriminazioni. A tal fine l'art. 56 specifica che gli Stati devono agire in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati dall'art. 55. In altre parole, gli Stati membri si impegnano a promuovere il rispetto universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel sistema giuridico delle Nazioni Unite (Marchisio, 2012, p. 46).

Il secondo, in ordine cronologico, è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, che sancisce i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona e menziona tra i diritti fondamentali protetti: il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona, ecc. Pertanto, in questo scenario, si assiste a una ricostruzione forte del soggetto come persona (Salvati, 2008, Prefazione).

Un'ulteriore pietra miliare è rappresentata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Questa nel promuovere l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti (Gherardi, 2020, p. 15), delinea un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani in Europa per prevenire le violazioni basate su trattamenti differenziati senza alcuna giustificazione (Casadei, 2012, p. 144). Nello specifico ogni persona, i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte, può adire la Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Ciò costituisce una novità assoluta perché, per la prima volta, si garantiscono i diritti umani attraverso una protezione effettiva (in grado di rendere i principi sulla carta *enforced* nella pratica) instaurando un sistema di tutela di ordine pubblico europeo.

D'altro canto, per quanto concerne il riconoscimento e la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, la Dichiarazione dei diritti dei disabili mentali del 1971 equipara per la prima volta i diritti delle persone con ritardo mentale ai diritti riconosciuti a tutti gli esseri umani. Particolare attenzione è rivolta all'indispensabile tutela dei bisogni specifici delle persone con disabilità attraverso appropriate procedure legali. Infine, riconosce ai disabili mentali il diritto di svolgere un percorso appropriato per vivere una vita dignitosa.

Successivamente, la Dichiarazione dei diritti dei disabili motori e sensoriali approvata dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU il 9 dicembre 1975, proclama eguali diritti civili e politici per le persone con disabilità. Nello specifico sancisce l'eguaglianza di trattamento nell'accesso ai servizi (Consiglio, 2020, p. 8) per favorire lo sviluppo delle capacità e l'integrazione sociale delle persone con disabilità.

Nel 1979 il Consiglio economico e sociale, con la Decisione 1979/24, ha approvato il testo della Dichiarazione dei diritti dei disabili visivi e uditivi che contiene le misure da adottare per agevolare la vita e soddisfare i bisogni dei disabili sensoriali. Con essa viene riconosciuto il diritto ad ogni persona sordo-cieca a godere degli stessi principi garantiti a tutte le persone che assicurano una vita indipendente (Vadalà, 2009, p. 106).

Un ulteriore elemento significativo è, poi, l'istituzione delle Regole *Standard* per l'uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/96 del 1993. Se, da un lato, esse rappresentano uno strumento giuridicamente non vincolante, dall'altro, tuttavia, comportano un impegno morale e politico per gli Stati membri ad agire nella definizione di strategie per le pari opportunità di persone con disabilità. Tale documento segna un cambio di direzione perché permette di partecipare in maniera egualitaria alla vita della società (Buzzanca, 2009, p. 13).

Nel 1996 la Comunità Europea promuove un documento che mira ad un maggiore impegno per rimuovere gli ostacoli che si pongono tra le pari opportunità e la piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità. Ne consegue che gli Stati membri hanno una responsabilità

primaria nell'attuazione di misure concrete che tengano conto del valore aggiunto della diversità umana.

D'altro canto, nel dicembre 2000, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione approvano la Carta dei diritti fondamentali dell'UE che include due riferimenti espliciti alla disabilità: l'art. 21 inserisce la disabilità tra i motivi di discriminazione che devono essere vietati (Guariso, 2019, p. 147) e l'art. 26 dispone l'inserimento delle persone con disabilità con maggiore autonomia sia nel contesto sociale che professionale in un mercato sempre più globale (Barbagallo, 2002, p. 160).

Un'ulteriore tessera di questo complesso mosaico è rappresentata dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, perché, da un lato, l'art. 3 stabilisce il rispetto per la dignità intrinseca dell'autonomia individuale e dell'indipendenza, dall'altro, l'art. 4 dispone che gli Stati si devono impegnare a garantire la piena realizzazione dei diritti umani per le persone con disabilità. La Convenzione rappresenta il primo testo normativo che parla di disabilità e non di incapacità. L'art. 12, infatti, ponendosi in linea con il superamento della visione della disabilità come condizione circoscritta all'individuo, sancisce il riconoscimento della capacità legale delle persone con disabilità.

Infine, muovendo dall'idea che la disabilità si colloca in una prospettiva che intreccia elementi sociali, culturali e politici (Medeghini, 2006, p. 41) l'UE, il 23 dicembre 2010, ha ratificato la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, diventando la prima organizzazione intergovernativa a sottoscrivere il primo trattato sui diritti dei disabili. Ciò rappresenta un fondamentale traguardo perché prima di essa non esisteva, in tema di disabilità, uno strumento internazionale vincolante per gli Stati.

Ne consegue la sollecitazione di uno sforzo mondiale volto a rispettare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie (Tamborrino, 2019, p. 13). In altre parole, l'Europa invia a tutto il mondo il messaggio che tali diritti devono rappresentare una priorità. Ne consegue che i nuovi principi dell'ordinamento dell'UE (Feraci, 2012, p. 100) permettono all'Europa di non essere più solo uno spazio di libera circolazione di persone, merci servizi e capitali ma un'unione che vuole essere uno spazio di dignità umana (Bocchini, 2018, p. 66) nel rispetto delle diversità.

3.2 Principali strumenti utilizzati dall'UE per attuare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Nel corso degli anni la consapevolezza della vulnerabilità di alcune persone, maggiormente esposte al rischio di violazione dei propri diritti, ha richiesto l'impiego di strumenti specifici e più intensi di tutela (Mazzarese, 2002, p. 214). In merito, con la 'Strategia' europea sulla disabilità 2010-2020 la Commissione ha definito il piano finalizzato al miglioramento dell'inclusione sociale e al pieno esercizio dei diritti delle persone più vulnerabili per un'Europa senza barriere (Marchesi, 2007, p. 35). A tal fine, la Commissione ha previsto la necessità di un'azione complementare a livello europeo e nazionale per sensibilizzare la società e far sì che le persone con disabilità conoscano meglio i loro diritti per poterli esercitare (Marra, 2015, p. 25). A tal fine, la 'Strategia' ha richiesto azioni a livello europeo destinate a completare quelle nazionali per definire i meccanismi per l'attuazione della Convenzione ONU anche in seno alle istituzioni europee, così da garantire una forte identità giuridica (Ronzitti, 2005, p. 22).

In merito, la Commissione ha individuato otto aree d'azione congiunta tra l'UE e gli Stati membri scelte in funzione del loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi della 'Strategia' europea sulla disabilità. Nello specifico, le aree esplicitate sono: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute ed azione esterna.

Nonostante i progressi compiuti nell'ultimo decennio, le persone con disabilità affrontano ancora notevoli ostacoli e presentano un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale.

Per ovviare a tali problematiche la nuova 'Strategia' sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 ha proposto l'emancipazione delle persone con disabilità attraverso iniziative basate su tre tematiche principali. In primo luogo, per quanto concerne i diritti dell'UE propone una Carta della disabilità per facilitare il libero movimento delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'UE. In secondo luogo, in merito ai principi di indipendenza e autonomia presenta una guida di orientamento per migliorare la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità. Infine, afferma l'obiettivo fondamentale di tutelare le persone con disabilità da ogni forma di discriminazione e violenza che subiscono nel quotidiano (Vita, 2023, p. 53).

Ne consegue che lo scopo della nuova 'Strategia' 2021-2030 è compiere progressi per garantire alle persone con disabilità, indipendentemente da età, sesso, razza e religione, di godere dei loro diritti; avere parità di accesso alla società e all'economia ed essere in grado di decidere dove, come e con chi vivere. Peraltro, la 'Strategia' è stata denominata un'Unione dell'uguaglianza per sottolineare quali sono i valori cui essa è ispirata: uguaglianza, equità sociale, libertà, democrazia e diritti spesso poco visibili nei documenti politici e normativi (Marra, 2018, p. 23).

Infine, la 'Strategia' promuove una prospettiva intersettoriale, in linea con l'Agenda 2030 delle NU, per favorire il processo democratico considerato un fattore abilitante dei diritti e un prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità (Pessi, 2022, p. 289).

4. Discussione.

4.1 La competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Alla luce di quanto precede, si comprende che la necessità di tutelare i diritti delle persone con disabilità trae origine da un processo storico-giuridico che si presenta con una vasta connotazione dinamica ed evolutiva. La Corte europea dei diritti dell'uomo rappresenta un fattore essenziale per l'esistenza stessa dell'UE perché è l'organo giurisdizionale istituito per assicurare il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Zanghì, 2006, p. 175).

La struttura è formata da giudici eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa tra coloro che godono della più alta considerazione morale e hanno i requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o sono dei giureconsulti di riconosciuta competenza (art. 21 CEDU). Essi restano in carica per un periodo di sei anni ed il loro mandato termina al raggiungimento dei settanta anni di età (art. 23 CEDU) anche se continuano a conoscere le cause di cui sono già stati investiti fino alla loro sostituzione (Franchi, 2017, p. 41).

Per quanto concerne la competenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giurisdizione su tutte le problematiche relative all'interpretazione e all'applicazione della CEDU, sia che si tratti di controversie individuali che di dispute tra Stati. Inoltre, ha la facoltà di esprimere pareri su questioni sottoposte dal Comitato dei Ministri relative al rispetto della CEDU e dei suoi Protocolli (art. 32 CEDU).

Nello specifico, la Corte può essere adita una volta esauriti i rimedi interni previsti dal diritto nazionale, in linea con i principi di sovranità dello Stato, di dominio riservato e di sussidiarietà. Ne consegue che uno Stato, prima di essere chiamato a rispondere di un proprio illecito sul piano internazionale, deve avere la possibilità di porre termine alla violazione all'interno del proprio ordinamento giuridico. Il ricorso può essere proposto sia da ciascuno Stato contraente (cd. ricorso interstatale) sia da una persona fisica, da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di individui (cd. ricorso individuale). Questa opportunità rappresenta una delle norme chiave del sistema di tutela dei diritti umani. La Corte non può occuparsi d'ufficio dei casi di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione perché la sua giurisdizione è limitata alle denunce ricevute attraverso ricorsi individuali o interstatali ai sensi degli artt. 33 e 34.

Nella specie, l'art. 33 della Convenzione attiene ai ricorsi interstatali attraverso i quali ogni contraente della Convenzione può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni

della Convenzione e dei suoi Protocolli che può essere imputata ad un altro stato firmatario. Sul punto, è stato precisato che non è necessario che lo Stato ricorrente abbia un interesse concreto per poter denunciare un altro paese perché l'interesse ad agire non è rappresentato dalla tutela dei propri diritti, ma da un più generale impulso di ordine pubblico europeo. Ne consegue la realizzazione di un'UE che vigila sull'operato dei singoli Stati (Zappalà, 2011, p. 94).

L'art. 34, d'altra parte, disciplina i ricorsi individuali grazie ai quali una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati, può adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo se sostiene di essere vittima di una violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione da parte di uno degli Stati (Carnevale, 2012, p. 631). Infine, la Corte, su richiesta del Comitato dei ministri, può fornire pareri consultivi su questioni relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

D'altro canto, a seconda dei casi sottoposti al suo esame, la Corte si costituisce in un Comitato composto da tre giudici, una Camera formata da sette giudici ed una Grande Camera costituita da diciassette giudici.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 28 un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'art. 34 può, con voto unanime: dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la stessa questione è oggetto di una giurisprudenza consolidata dalla Corte.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29 CEDU, se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 27 (competenza dei giudici unici a dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale quando la decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti) e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Infine, ai sensi dell'art. 31 CEDU, la Grande Camera si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi degli art. 33 e 34 quando: a) il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'art. 30 o quando le sia stato deferito ai sensi dell'art. 34; b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 47; c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'art. 47. Ne consegue che tale composizione permette alla Corte di svolgere un controllo sulle violazioni in materia di diritti umani perché, da un lato, tutela i diritti umani delle persone a prescindere dalla loro condizione fisica o psicologica, dall'altro, promuove e salvaguarda i diritti umani in tutto il mondo.

In generale, le sentenze della Corte sono circoscritte alla constatazione della violazione della CEDU, sono vincolanti per le parti in causa e, dunque, non hanno efficacia *erga omnes*, ma sono limitatamente dirette alle parti ed impongono allo Stato un mero obbligo di risultato: mettere fine alla violazione accertata e cancellarne le conseguenze. Inoltre, in caso di accertamento di violazione, lo stato interessato ha l'obbligo di evitare che tali violazioni si ripetano per il futuro. In alcuni casi, lo Stato deve modificare il proprio ordinamento interpretativo, anche giudiziario, al fine di renderlo compatibile con i dettami della Convenzione. Nello specifico, quando la Corte condanna uno Stato perché accerta che il ricorrente ha subito dei danni dispone un'equa riparazione per il danno patito.

Nella prassi, l'autorevolezza delle sentenze della Corte è andata aumentando nel corso degli ultimi anni e l'impegno, preso dalle Parti contraenti a conformarsi alle pronunce, ha indotto la maggior parte degli Stati ad introdurre modifiche legislative per prevenire ulteriori condanne ad opera della Corte. Quest'ultima, infatti, non è obbligata ad indicare il modo in cui una situazione o una legge dovrebbero essere modificate per essere compatibili con la Convenzione, ma riconosce agli Stati il modo più efficace ed agevole per adeguarsi agli *standard* di tutela della CEDU.

Per questa ragione vige l'idea che gli abitanti dell'UE dispongono di precetti in grado di tutelare i diritti umani e, qualora essi non vengano rispettati, urlare la loro protesta (Mazzarese, 2002, p. 117). Solo attraverso un'effettiva tutela dei diritti umani e l'intervento articolato delle Corti (Caggia, 2019, p. 14) è possibile garantire una configurazione democratica degli Stati (Trabucchi, 2010, p. 119) in grado di rafforzare anche il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità.

4.2 La tutela internazionale dei diritti umani: la Corte internazionale di giustizia.

A prima vista, dedicare attenzione all'analisi della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) nell'ambito dei diritti umani, può dare la sensazione di ampliare troppo il campo di indagine, ma l'obiettivo resta quello di ricercare tracce di una tutela dei diritti umani anche all'interno della sua giurisprudenza.

Infatti, a causa del ruolo istituzionale come principale organo giudiziario delle Nazioni Unite (art. 92 Carta delle Nazioni Unite) le sue pronunce spaziano in tutte le aree del diritto compresa quella afferente alla tutela internazionale dei diritti umani (Foggetti, 2017, p. 25) anche in virtù dei principi generali del diritto richiamati dall'art. 38 dello Statuto (Liakopoulos, 2009, p. 282).

Il funzionamento della CIG è disciplinato dal suo Statuto annesso alla Carta delle Nazioni Unite e il suo principale compito è risolvere le controversie tra gli Stati e dare opinioni su questioni rilevanti di diritto internazionale. In questo senso, la Corte è considerata il primo tribunale internazionale a carattere permanente a vocazione universale (Sapienza, 2002, p. 164).

Per quanto concerne la composizione la CIG è formata da quindici giudici, indipendenti ed eletti, tra persone di alta levatura morale, che posseggono i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale (art. 2 Statuto).

D'altro canto, pur non essendo la nazionalità un requisito individuale, essa diventa un requisito collegiale, in quanto i quindici giudici che hanno un mandato di nove anni (rinnovabile) devono avere una diversa nazionalità. L'elezione dei giudici avviene sulla base di una lista di candidati, presentata dagli Stati, mediante un sistema di votazione che si svolge simultaneamente, ma in modo autonomo, nell'Assemblea generale e nel Consiglio di sicurezza secondo la procedura prevista dagli artt. 3-12 dello Statuto. In merito, per essere eletti, i candidati devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti, in ciascuno dei due organi.

Inoltre, l'art. 9 dello Statuto prevede che, al momento dell'elezione dei giudici, occorre assicurare non solo che i requisiti individuali siano rispettati, ma anche che il collegio, considerato nel suo complesso, rappresenti le principali forme di civiltà e i principali sistemi giuridici del mondo. Tale disposizione mette in luce una delle caratteristiche principali ed essenziali della Corte: la sua natura mondiale (Cantoni, 2014, p. 2).

La CIG ha una duplice funzione: regolare le controversie di cui è investita dagli Stati (funzione contenziosa) ed emettere pareri (funzione consultiva) su questioni giuridiche sottoposte alla sua giurisdizione dal Consiglio di sicurezza, dall'Assemblea generale, dagli organi delle Nazioni unite e dagli istituti specializzati a ciò autorizzati dall'Assemblea (Ziccardi, 2010, p. 200). Nello specifico, per quanto riguarda la funzione consultiva, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, la Corte può rilasciare pareri su qualsiasi questione giuridica diventando così fonte preziosissima di produzione giurisprudenziale anche in materia di diritti umani.

In altre parole, la competenza *ratione materie* permette di includere le controversie basate sulla violazione dei diritti umani perché, da un lato, l'art. 36 par. 1 dello Statuto prevede che la competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongono ad essa; dall'altro, l'art. 65 par. 1 Statuto dispone che la Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica a richiesta di qualsiasi organo od Ente a ciò autorizzato a norma dello Statuto delle Nazioni Unite (Marchisio, 2017, p. 406).

Il fondamento della sua operatività, dunque, è da rinvenirsi nella previa accettazione della sua giurisdizione da parte degli Stati. A tal riguardo, gli Stati possono decidere di attribuire alla CIG la giurisdizione sull'interpretazione o l'applicazione di un trattato che hanno sottoscritto tramite l'inserimento di una clausola cd. clausola compromissoria (Specchia, 2010, p. 10).

Un'ulteriore modalità di attribuzione della giurisdizione alla CIG è il cd. trattato generale di arbitrato o trattato generale di regolamento giudiziale. In questo caso gli Stati contraenti si assoggettano alla giurisdizione della Corte in merito a qualsiasi controversia fra loro senza limitare tale intervento ad uno specifico trattato o accordo (Gioia, 2010, p. 355).

Infine, gli Stati aderenti allo Statuto possono sottoporsi alla giurisdizione della Corte tramite una dichiarazione unilaterale di accettazione con cui possono dichiarare, in ogni momento, di riconoscere come obbligatoria *ipso facto* e senza speciale convenzione la giurisdizione della Corte (art. 36 Statuto) nel rispetto di una condizione di reciprocità (Spatafora, 2001, p. 102).

Infine, l'aspetto più rilevante che investe la funzione contenziosa della CIG attiene alla vincolatività dei provvedimenti adottati dalla stessa. Infatti, oltre ad adottare ordinanze incidentali per risolvere questioni di giurisdizione o applicare misure cautelari, adotta sentenze. Si tratta di provvedimenti obbligatori e definitivi. A tal riguardo, l'art. 94 Carta ONU obbliga gli Stati, parti della controversia, ad adeguarsi alle sentenze, dando attuazione alle proprie procedure di adattamento interno affinché ciascuna sentenza abbia esecuzione (Costanzo, 2013, pag. 99).

Pertanto, in caso di inadempimento, l'altro Stato può chiedere l'intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il quale, qualora decida di farlo, utilizza il metodo di votazione di cui all'art. 27 par. 3 Carta ONU incoraggiando lo sviluppo della soluzione pacifica. Infatti, nel caso in cui la parte soccombente non adempia possono essere adottate contromisure per la riparazione che consistono nella restituzione, nel risarcimento e/o nella soddisfazione.

Inoltre la Corte contribuisce all'affermazione del carattere giuridico delle norme internazionali a tutela dei diritti umani sottraendole all'ambito di atti di *soft law* in cui si era cercato di racchiuderle per limitarne gli effetti in un'ottica veramente universale (Spagnolo, 2017, p. 268). Quest'ultima mira a proteggere le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e a garantire una maggior tutela nel quadro del diritto interno ed internazionale (Foggetti, 2017, p. 64).

Ne consegue che la Corte esercita la propria giurisdizione in un contesto mutevole e affronta diversi principi generali come ad esempio l'autodeterminazione e la non discriminazione perché il diritto e, in particolare il diritto internazionale, è una realtà viva che vuole rispondere alle istanze sempre nuove della società contemporanea. In questo senso, la Corte riveste un ruolo fondamentale all'interno dell'ordine internazionale perché ha il compito, a volte difficile, di ampliare i confini e gli orizzonti del diritto internazionale.

4.3 I diritti umani come valori di fondo della comunità internazionale.

La decisione più emblematica tra quelle in cui la Corte internazionale di giustizia afferma il valore di fondo dei diritti umani nell'ordinamento internazionale è quella emessa a conclusione del celebre caso *Corfù Channel* (deciso tra il 1947 ed il 1949). Si tratta del primo caso in assoluto sottoposto alla Corte, nonché della prima sentenza di merito con un forte valore simbolico in materia di diritti umani.

Il caso ha in oggetto il fatto che nell'attraversare le acque dello Stretto, un convoglio di navi da guerra britanniche si imbatte in alcune mine, la cui presenza non era stata debitamente segnalata, subendo un'ingente perdita di vite umane (Saluzzo, 2018, p. 269). Chiamata a decidere la Corte fonda le responsabilità del governo albanese sull'obbligo che gli Stati hanno di comportarsi tenendo conto dell'esistenza dei diritti umani.

L'operazione argomentativa posta in essere dalla Corte afferma l'esistenza di alcuni principi generali definiti come considerazioni elementari d'umanità (Cannizzaro, 2016, p. 138). Questa

espressione utilizzata dalla Corte è piena di significato perché si colloca in un contesto in cui vi è ancora incertezza circa la giuridicità delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Inoltre, l'affermazione dell'esistenza di tale principio è fonte di obblighi diretti per lo Stato e, conseguentemente, di relative responsabilità e ha degli effetti dirompenti per il futuro modo di intendere il peso degli obblighi internazionali. Infatti, il contributo offerto dalla Corte internazionale di giustizia in materia di diritti umani, individua il loro carattere fondamentale, universale e intrasgredibile.

Il diritto dei diritti umani assume così un'influenza enorme e primaria non solo nel diritto internazionale e interno di molti Stati, ma anche nella vita dei popoli e delle persone nel mondo.

5. Conclusioni.

5.1 Diritti e persone con disabilità: tra riflessioni e prospettive.

Alla luce della complessità del quadro presentato è evidente che il contributo vuole condurre a una riflessione dei fenomeni contemporanei tenendo conto delle problematiche connesse alla tutela delle persone con disabilità nel quadro europeo ed internazionale.

Nel panorama della cooperazione si vuole sostenere e potenziare, non solo, le capacità delle persone con disabilità, ma anche, la loro autonomia, in quanto membri della società con uguali diritti e dignità.

A tal fine è necessario garantire che la disabilità venga accettata e riconosciuta come parte della diversità umana attraverso l'integrazione dei soggetti disabili nella partecipazione sociale.

D'altro canto, la crescente sensibilità giuridica rivolta al riconoscimento dei diritti umani e alla tutela delle persone con disabilità ha portato a dibattiti nazionali e sovranazionali in grado di affrontare le sfide della società contemporanea. Pertanto, la maggior attenzione della comunità internazionale e di molti ordinamenti nazionali al problema della tutela dei diritti umani conduce verso una sempre più concreta, effettiva e puntuale tutela internazionale.

Inoltre, i diritti delle persone con disabilità, in quanto diritti sociali, richiedono una continua realizzazione che tenga conto della rilevanza del principio solidaristico e di uguaglianza in grado di superare le criticità legate alla concreta tutela dei diritti umani delle persone con disabilità.

Il dibattito pubblico sul tema della disabilità, infatti, è frutto dell'adozione di politiche effettivamente inclusive e coerenti che recepiscono le evoluzioni del diritto europeo e degli accordi internazionali. Pertanto, è importante intensificare l'azione per rimuovere gli ostacoli alla piena ed equa partecipazione delle persone con disabilità nella società.

Ne consegue che l'ampliamento della sfera di applicazione materiale del diritto internazionale, la crescente tutela degli interessi collettivi e comunitari, lo sviluppo di valori fondamentali e il crescente ruolo dell'individuo hanno complessivamente prodotto un processo di trasformazione e di modernizzazione del diritto internazionale tradizionale. In tal senso, a parere di chi scrive, è opportuno considerare i diritti umani delle persone con disabilità non solo come un riconoscimento necessario, ma come una priorità universale.

6. Bibliografia

Abruzzo, F. (2002), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè.

Barbagallo, G. (2002), *Carta Europea e diritti dei privati*, Padova, Cedam.

Bocchini, F., Quadri, E. (2018), *Diritto privato*, Torino, Giappichelli.

Buzzanca, A. (2009), *Handicap e diritto all'assistenza. Analisi e strumenti di tutela*, Milano, Giuffrè.

- Cannizzaro, E. (2016), *Diritto internazionale*, Torino, Giappichelli.
- Cantoni, S. (2014), *Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: casi scelti*, Torino, Giappichelli.
- Carnevale, P. (2012), *Diritto Pubblico*, Torino, Giappichelli.
- Casadei, T. (2012), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, Giappichelli.
- Consiglio, E. (2020), *Che cosa è la discriminazione?*, Torino, Giappichelli.
- Costanzo, P. (2013), *Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale italiano ed europeo*, Torino, Giappichelli.
- Feraci, O. (2012), *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè.
- Foggetti, N. (2017), *La tutela delle persone con disabilità nel diritto internazionale*, Milano, Key Editore.
- Franchi, M., Viarengo, I. (2017), *Tutela internazionale dei diritti umani: casi e materiali*, Torino, Giappichelli.
- Gherardi, R. (2020), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella.
- Gioia, A. (2010), *Manuale breve. Diritto internazionale*, Milano, Giuffrè.
- Guariso, A., Barbera, M. (2019), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*, Torino, Giappichelli.
- Liakopoulos, D., Romani, M. (2009), *Tutela cautelare nel diritto processuale internazionale e comunitario privato*, Padova, Libreriauniversitaria.it.
- Marchesi, A. (2007), *Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie*, Milano, FrancoAngeli.
- Marchisio, S. (2012), *L'ONU: il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, Il Mulino.
- Marchisio, S. (2017), *Corso di diritto internazionale*, Torino, Giappichelli.
- Marra, A.D. (2015), *I fondi strutturali Europei, la disabilità e le politiche regionali*, Milano, Key Editore.
- Marra, A.D. (2018), *Società, Disabilità, Diritti. Come i Disability Studies hanno attecchito nella giurisprudenza italiana*, Milano, Key Editore.
- Mazzarese, T. (2002), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli.
- Medeghini, R., Valtellina, E. (2006), *Quale disabilità? Culture, modelli e processi di inclusione*, Milano, Franco Angeli.

Pessi, R., Sigillò Massara, G., Topo, A. (2022), *Ammortizzatori sociali, welfare e diritto del lavoro dell'emergenza*, Torino, Giappichelli.

Ronzitti, N. (2005), *Le forze di pace dell'Unione Europea*, Roma, Rubbettino.

Saluzzo, S. (2018), *Accordi internazionali degli Stati membri dell'Unione europea e Stati terzi*, Milano, Ledizioni.

Salvati, M., Bovero, M. (2008), *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948. Nascita, declino e nuovi sviluppi*, Roma, Ediesse.

Sapienza, R. (2002), *Elementi di diritto internazionale*, Torino, Giappichelli.

Spagnolo, A., Saluzzo, S. (2017), *La responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali. Nuove fattispecie, problemi di attribuzione e di accertamento*, Milano, Ledizioni.

Spatafora, E. (2001), *La reciprocità nella giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia*, Milano, Giuffrè.

Specchia, S. (2013), *L'arbitrato internazionale*, Torino, Giappichelli.

Tamborrino, A. (2019), *Tutela giuridica delle persone con disabilità*, Milano, Key Editore.

Trabucchi, A. (2010), *Rivista di diritto civile*, Padova, Cedam.

Turco, G. (2018), *Dignità e diritti. Un bivio filosofico-giuridico*, Torino, Giappichelli.

Vadalà, V. (2009), *La tutela delle disabilità*, Milano, Giuffrè.

Vita, D., Miraglia, F. (2023), *Ci sono anch'io. La disabilità è una dimensione della diversità umana*, Roma, Armando.

Zanghì, C. (2006), *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, Giappichelli.

Zappalà, S. (2011), *La tutela internazionale dei diritti umani*, Bologna, Il Mulino.

Ziccardi Capaldo, G. (2010), *Diritto globale. Il nuovo diritto internazionale*, Milano, Giuffrè.